



**REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI NOMINATIVI  
IN RAPPRESENTANZA DELL'ORDINE NELLE COMMISSIONI  
TECNICHE COMUNALI  
consiglio del 2 giugno 1994**

**MODIFICA:** (NUOVO ART. 9) COMMISSIONE TERNE DEL 19 APRILE 2002  
COMUNICATO AGLI ISCRITTI IL 15/05/02 PROT.  
661/02  
CONSIGLIO DEL 3/10/2002 VALIDITÀ DAL 1/01/2003

- Art. 1** È costituito presso l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia dell'Aquila un elenco di Architetti che intendono far parte di commissioni tecniche comunali (edilizie, urbanistiche, ecc.) in rappresentanza dell'Ordine.  
Per far parte di questo elenco gli architetti iscritti all'Albo devono fare richiesta scritta su apposito modello, al consiglio dell'Ordine indicando, inoltre, la propria preferenza per uno o più comuni della provincia fino ad un massimo di sei.  
Con la richiesta gli Architetti sottoscrivono per accettazione il presente regolamento e le "Norme di comportamento degli Architetti membri delle Commissioni Tecniche Comunali" che ne costituiscono parte integrante.  
L'iscrizione all'elenco generale si intende valida fino ad una successiva comunicazione di non disponibilità.  
La scelta dei comuni da parte del singolo professionista si intende rinnovata tacitamente di anno in anno; eventuali variazioni potranno essere apportate solamente dal giorno 1 al giorno 31 gennaio di ogni anno.
- Art. 2** Dall'elenco di cui all'art. 1 sono esclusi gli architetti:
- a) Che siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine (R.D. 23/10/1925 n. 2537 art. 43 e segg.);
  - b) Che non abbiano rispettato in ogni loro parte le norme di comportamento in un precedente mandato;
  - c) Che abbiano rifiutato senza adeguata e documentata motivazione una designazione, anche se avvenuta per sorteggio.
- Gli Architetti di cui ai punti a), b) e c) possono chiedere il reinserimento nell'elenco dopo che sia decaduto il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio dell'Ordine.
- Art. 3** Dalle segnalazioni sono esclusi gli architetti:
- a) Che siano dipendenti dell'Amministrazione richiedente, anche se non esplicano il loro lavoro come architetti;
  - b) Che siano pubblici amministratori nel comune richiedente;
  - c) Che non risultino in regola con il pagamento annuale della quota di iscrizione o abbiano pendenze economiche di qualsiasi genere con l'Ordine Professionale;
  - d) Coloro per i quali sussistono casi di incompatibilità in base alla legislazione vigente dello Stato; in questo caso i suddetti architetti hanno l'obbligo di comunicare il tipo di incompatibilità all'Ordine;
- Qualora un membro di commissione o del Consiglio fosse interessato ad una segnalazione, lo stesso deve assentarsi durante l'esame delle richieste e la deliberazione della stessa.



**Art. 4** Ogni qualvolta una amministrazione richiederà all'Ordine la segnalazione di una terna di architetti verrà inviata, solamente agli iscritti all'elenco di quel Comune, una scheda (all. A) che dovrà essere debitamente compilata, sottoscritta e fatta pervenire, entro la data indicata, alla segreteria dell'Ordine a mezzo raccomandata, via fax o a mano.

Detta scheda-questionario individua i requisiti che potranno consentire, di volta in volta, e sulla specifica richiesta, la formazione di una graduatoria di priorità tra coloro i quali l'avranno restituita, debitamente compilata, all'Ordine entro i termini stabiliti.

La Commissione Nomina Terne per la segnalazione dei nominativi da inviare all'ente richiedente, seguirà il criterio di preferenza risultante dalla suddetta graduatoria.

Qualora vi siano architetti con pari punteggio, e solo in questo caso, al fine di definire la terna verranno applicati ulteriori criteri di valutazione basandosi sui dati già in possesso della commissione (rotazione, anzianità di iscrizione all'elenco, ecc.) e riportati su apposita scheda (all. B).

Qualora non vi siano tre professionisti disponibili alla segnalazione nel comune richiedente la commissione procederà per sorteggio alla composizione della terna, attingendo agli elenchi dei comuni vicini.

Nel caso in cui l'elenco di un comune sia composto di non più di tre nominativi la commissione procederà alla segnalazione della terna seguendo l'ordine alfabetico senza richiedere la compilazione del questionario.

Le terne saranno ratificate dal Consiglio dell'Ordine.

Al fine di garantire una presenza realmente partecipativa al lavoro in Commissione Edilizia si ritiene che lo stesso debba basarsi su una collaborazione stretta tra architetto ed amministrazione, nonché a criteri di trasparenza e democraticità a cui la commissione costantemente si riferisce per la scelta delle terne.

**Art. 5** I commissari nominati sono tenuti a notificare al Consiglio dell'Ordine, a mezzo raccomandata postale, via fax o a mano, la data della nomina e la durata del mandato stesso, entro 15 gg. dalla comunicazione di designazione ricevuta dall'amministrazione, per non incorrere in sanzioni disciplinari da parte del Consiglio.

Gli Architetti membri o presenti a qualunque titolo in Commissioni Tecniche devono partecipare a tutte le iniziative, riunioni, indagini conoscitive, di compilazione di questionari, relazioni ecc. che il C. d. O. e le commissioni organizzano per promuovere confronto, esperienze ed al fine di segnalare casi di interesse generale.

**Art. 6** I commissari, in carica a qualsiasi titolo, non sono proponibili per una nuova nomina nella stessa commissione tecnica da cui risultano uscenti a conclusione del mandato di cui all'art. 5 al primo comma, sempre che non siano tenuti ad accettare la riconferma in considerazione della propria qualifica di amministratori pubblici. Ai fini del divieto di cui al precedente comma sono equiparato all'architetto membro della commissione anche gli architetti che sono con questo associati.

**Art. 7** Tutti gli atti relativi alla formazione dell'elenco, alle segnalazioni di cui all'art. 1



ed all'operato della Commissione sono a disposizione degli iscritti all'Ordine. Tutte le inadempienze e le trasgressioni relative al presente Regolamento, nonché alle norme di comportamento e di deontologia professionale sono materia di trattazione da parte del Consiglio dell'Ordine che adotta i provvedimenti disciplinari previsti dagli artt. 37 e 45 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e successive modificazioni.

**Art. 8** Agli articoli precedenti ed alle “Norme di comportamento e di deontologia professionale” devono attenersi tutti gli architetti segnalati dall'Ordine.

Alle “Norme di comportamento e di deontologia professionale” devono attenersi tutti gli iscritti all'Albo.

**Art. 9** Nel caso di Enti consorziati che abbiano adottato Commissioni Edilizie Comunitarie, la scelta di cui all'art. 1 del presente regolamento sarà ridotta a n. 3 preferenze includendo al massimo n. 1 Ente consorziato e n. 2 Comuni.



## **ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI NOMINATIVI IN RAPPRESENTANZA DELL'ORDINE NELLE COMMISSIONI TECNICHE COMUNALI**

### **Norme di comportamento degli Architetti membri di Commissioni Tecniche Comunali**

L'Architetto membro di Commissioni Tecniche si impegna a:

1. Non accettare designazioni in commissioni in caso nel cui non sia stata richiesta una terna di nominativi, ove prescritto dal regolamento edilizio, al Consiglio dell'Ordine;
2. Accettare l'incarico solo se ritiene di avere il tempo disponibile e la certezza di poterlo assolvere con la massima serietà e coscienza unite ad un sensibile e responsabile impegno tecnico e culturale in modo tale da affermare la sua qualificante presenza in seno alla commissione;
3. Conoscere tutti gli strumenti e le normative urbanistiche in vigore nel territorio di competenza della commissione, le successive varianti adottate ed approvate e promuoverne la conoscenza attraverso la collaborazione prestata al Consiglio dell'Ordine ed ai colleghi che ne facciano richiesta;
4. Essere presente, salvo gravi motivi, a tutte le sedute ed ai lavori che la commissione terrà, fino alla loro conclusione;
5. Improntare il lavoro verso il massimo impegno civile e svolgere opera di tutela e di salvaguardia degli interessi della collettività, tenendo presente che la propria attività comporta la responsabilità del pubblico servizio;
6. Adoperarsi per un controllo della qualità degli interventi, per ottenere risultati migliori nel settore edilizio ed in quello dell'assetto del territorio;
7. Verificare che l'amministrazione garantisca:
  - La permanente disponibilità per la commissione degli strumenti urbanistici vigenti nel comune;
  - La regolarità della composizione della commissione;
  - L'esame delle domande secondo prestabiliti criteri di priorità in relazione al numero di protocollo di presentazione ed eventualmente per categorie di lavoro, con precedenza per le OO. PP.;
  - Un'esauriente istruttoria tecnica preventiva in relazione alla conformità della richiesta secondo la normativa vigente;
  - La presentazione di un esauriente documentazione tecnica a corredo della domanda anche in assenza di prescrizioni in merito da parte del regolamento edilizio;
8. Esercitare il diritto di pubblicizzare attraverso l'Ordine il proprio dissenso qualora intervenga, da parte del Sindaco, una decisione in contrasto con il parere della commissione stessa;
9. Farsi promotore per interpretazione univoca e definitiva qualora vi siano dubbi sull'applicazione del R. E. e delle norme di attuazione dello strumento urbanistico;



10. Dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine nel caso di assunzione di committenza pubblica e privata nell'ambito del comune di cui è membro di commissione; il Consiglio dell'Ordine valuterà se, a quel momento, vengano a sussistere motivi di incompatibilità con la partecipazione ai lavori della commissione;
11. Rassegnare le proprie dimissioni su invito motivato del Consiglio o qualora riscontri, nell'andamento dei lavori, gravi irregolarità, tali da non poter essere ovviate con l'azione propria o con quella del Consiglio dell'Ordine;
12. Esercitare una corretta azione per la qualificazione della categoria ed esprimere parere di non conformità nei confronti di progetti, firmati da tecnici laureati o diplomati, non attinenti alle loro specifiche competenze nel rispetto della legislazione vigente;
13. Segnalare all'Ordine eventuali irregolarità nel funzionamento della commissione anche se non ascrivibile ad appartenenti alla categoria degli Architetti;
14. Informare l'Ordine di eventuali scorrettezze compiute da colleghi anche se iscritti ad altri albi degli architetti;
15. A dimettersi con il decadere dei termini del mandato ed a segnalare all'Ordine tale eventualità, unito all'impegno alla non rinomina (a qualsiasi titolo) nella stessa commissione tecnica nella quale la presenza si sia esercitata per un intero mandato, sempre che non si sia tenuti ad accettare la riconferma in considerazione della propria qualifica di amministratore pubblico.



**ALLEGATO A (art. 4)**

**QUESTIONARIO PER LA SEGNALAZIONE DA PARTE DELL'ORDINE  
DELLA TERNA PER LA NOMINA NELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE  
DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_**

1. Preferisci prioritariamente la nomina nella commissione tecnica del comune richiedente?

SI  NO   
+10 0

2. Hai già precedentemente effettuato scelte prioritarie di cui al punto 1) dopo il 01/09/1994?

SI  NO   
-10 +2

3. Sei attualmente presente, a qualsiasi titolo, (escluso quello di pubblico amministratore) in altre commissioni tecniche comunali?

SI  NO   
coda 0

In quali? \_\_\_\_\_

4. Sei stato in precedenza nominato in commissioni tecniche comunali?

SI  NO   
-2 0

In quali? \_\_\_\_\_

Per quanto tempo? \_\_\_\_\_

5. Hai ricevuto nomine in commissioni (concorsi, gruppi di studio, ecc.) su segnalazione di questo Ordine?

SI  NO   
-1 0

In quali? \_\_\_\_\_

6. Sei amministratore o dipendente del comune richiedente?

SI  NO   
esclusione 0

In fede

ARCHITETTO \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

N.B.: le dichiarazioni incomplete non verranno prese in considerazione; le dichiarazioni infedeli causeranno l'esclusione dalla segnalazione e severi provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine.



**ALLEGATO B (art. 4)**

**CRITERI DI PRIORITA' PER LA SCELTA DELLA TERNA  
IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO**

- I. ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE COMMISSIONI;
- II. VICINANZA DI RESIDENZA DELL'ISCRITTO AL COMUNE RICHIEDENTE;
- III. ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE;
- IV. MINOR NUMERO DI PRECEDENTI SEGNALAZIONI IN TERNE.

In caso di ulteriore parità il Consiglio procederà all'individuazione della terna valutando la:

**FREQUENZA ATTIVA DELL'ISCRITTO ALL'ATTIVITÀ DELL'ORDINE.**

